

STATUTO

**IL GABBIANO JONATHAN -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA GIARDINI 8

Numero REA: CT - 318209

Codice fiscale: 04775270871

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-03-2010 - Statuto completo	2
--	---

ALL.TO "A" AL N.20221 DI REP.E AL N.2774 DI RACC. DEL 16.02.10

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1

E' costituita, ai sensi della Legge n.381/1991, una Società Cooperativa denominata "IL GABBIANO JONATHAN - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.".

ART. 2

La Cooperativa è a mutualità prevalente.
L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e 2513 cod. civ.
In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545-octies cod. civ..

ART. 3

La Società ha sede in Catania (CT), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disp. att. del cod. civ..
L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (filiali, succursali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del suddetto Comune di Catania; spetta invece all'Assemblea dei Soci decidere l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in altro Comune.

ART. 4

La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

ART. 5

La cooperativa è retta secondo i principi della mutualità e, conformemente alla legge n. 381/1991, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge n.381/1991.

La cooperativa si propone di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore di anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

La cooperativa si propone la progettazione, la realizzazione e la promozione di prestazioni di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, in linea con quanto definito dal welfare sociale-familiare e dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia socio-sanitaria e assistenziale, nell'ambito di tutte le fasce di utenza.

La Cooperativa, retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di lucro e di speculazione privata, ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci operatori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività e perseguire gli scopi sociali anche con terzi non soci.

ART. 6

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e alle finalità della legge 8 novembre 1991 n.381, avvalendosi dell'attività dei soci operatori, ha per oggetto l'attività di:

A) istituzione, organizzazione e gestione di:
asili nido (anche aziendali e/o inter-aziendali) e istituti per bambini portatori di handicap non residenziali;
scuole di ogni ordine e grado (dell'infanzia, elementari, medie inferiori e superiori) favorendo un rinnovamento pedagogico fondato sulla utilizzazione dei metodi attivi, del lavoro in equipe e di gruppo;
biblioteche, ludoteche, videoteche, cineclub, bambinopoli, palestre, laboratori artistici, linguistici, musicali, di informatica;

strutture diurne, residenziali e semi-residenziali (e quant'altro previsto dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie vigenti), quali comunità di tipo familiare, case famiglia, comunità alloggio, comunità terapeutiche assistite o protette, centri sociali, case di riposo, centri di attività protette, centri di riabilitazione, centri polifunzionali, centri per anziani, minori, tossico-dipendenti, portatori di handicap (fisici e/o psichici), immigrati, donne in difficoltà, ragazze madri, detenuti nella fase post-detentiva e famiglie di detenuti;
centri di soggiorno climatico e termale;
centri e strutture residenziali e del tempo libero;
villaggi turistici, ostelli, alberghi, campeggi, stabilimenti balneari, colonie, impianti sportivi e per attività socio-ricreative e di animazione in genere, finalizzati all'incremento del turismo giovanile e sociale e di attività ricreative e di aggregazione sociale;
centri di accoglienza, sostegno, formazione, orientamento, assistenza e accompagnamento a favore di immigrati, al fine di facilitarne e garantirne l'inserimento attivo nella vita sociale;
B) prestazione e organizzazione di:
servizi di educazione ed assistenza in favore dell'infanzia;
servizi, pre e post scuola, di sostegno scolastico per minori a rischio di devianza;
servizi di assistenza socio-psico-pedagogica nelle scuole, nei Comuni e negli altri enti pubblici e privati;
servizi di sostegno al recupero scolastico di minori in età scolare, sia a domicilio che in sede;
servizi di assistenza igienico-personale agli alunni disabili inseriti nelle scuole pubbliche;
servizi di assistenza domiciliare ai disabili, agli anziani, ai nuclei familiari in difficoltà;
servizi di assistenza e rieducazione ai soggetti con handicap psichiatrico;
servizi socio-educativi per la promozione dell'integrazione sociale di soggetti disabili;
servizi assistenziali e socio-educativi in favore di extracomunitari, per favorire lo sviluppo del processo multietnico e interculturale;
servizi di animazione, attività ludico-ricreative e ludoterapiche nelle scuole pubbliche, nelle comunità e negli enti pubblici e privati, anche al fine di favorire e potenziare il processo di socializzazione specie nei soggetti disabili, svantaggiati o a rischio di devianza;
servizi di doposcuola;
servizi di baby-sitter; servizi di "madrì di giorno";
servizi di formazione alla genitorialità;
servizi di segretariato sociale e di consultorio matrimoniale e familiare;
centri di ascolto e di mediazione familiare;
servizi di supporto tecnico-professionale a favore di enti pubblici nella progettazione e realizzazione delle attività socio-assistenziali;
servizi di mensa e somministrazione rivolta a soggetti disagiati;
servizi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica e tutela dei diritti dei minori;
servizi di turismo sociale, colonie estive, escursioni, soggiorni climatici e termali;
servizi di accompagnamento e trasporto, con mezzi idonei e/o omologati per il trasporto di inabili, presso scuole, centri di riabilitazione, centri ricreativi, ecc.;
servizi di scuola-bus;
servizi di trasporto e accompagnamento in favore di anziani, minori, gestanti, ragazze madri, donne in difficoltà, disabili psichici come previsto dalla L.R. n.22/86 e successive modifiche ed integrazioni;
servizi di telesoccorso;
servizi finalizzati a favorire l'accesso alla cultura in ogni sua forma espressiva, la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali, la sensibilizzazione ed il potenziamento della comunicazione e dell'informazione, attraverso la progettazione, la realizzazione e la gestione di interventi e servizi volti ad eliminare condizioni sfavorevoli, ostacoli e disparità di ogni genere, il tutto in linea con le esigenze della nuova società dell'informazione anche attraverso l'uso di sistemi

multimediali;

C) organizzazione e gestione di:

corsi di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione per operatori di servizi socio sanitari, educativi e del turismo sociale; corsi di alfabetizzazione e di formazione finalizzati all'inserimento nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro;

corsi di formazione e aggiornamento professionale che abbiano come obiettivo specifico la crescita psicopedagogica dei minori;

percorsi di inclusione sociale e di formazione, per il reinserimento socio-lavorativo mediante la progettazione, l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale, sociale e di orientamento, di addestramento e aggiornamento anche permanente, di tirocini, di stages e di scambi anche internazionali per la diffusione e l'acquisizione di competenze professionali e sociali e il consolidamento di buone prassi, di servizi di informazione, orientamento e consulenza anche per i giovani e fasce sociali a rischio di emarginazione sociale;

dibattiti, convegni, seminari e conferenze sulle molteplici problematiche sociali quali handicap, devianza, tossico-dipendenza, svantaggio, emarginazione, ecc., al fine di favorire la sensibilizzazione e l'informazione dell'opinione pubblica, specie quella giovanile;

D) promozione e realizzazione di studi, ricerche ed indagini sul territorio regionale, nazionale e comunitario di particolare rilievo sociale nei settori sopra indicati;

E) progettazione, promozione e gestione di iniziative e progetti speciali contro la tossicodipendenza e per la prevenzione primaria e secondaria;

F) promozione e diffusione dei principi sociali dell'equità, della solidarietà, della cooperazione e della legalità attraverso ogni genere di iniziative e attività atte al loro raggiungimento (esempio: cineforum, percorsi educativi, attività e campagne di informazione attraverso l'uso di strumenti multimediali e non, scambi e stages tra giovani e operatori in genere in Italia, all'estero e nei paesi terzi), attività di commercio equo e solidale.

Per il conseguimento dello scopo sociale, la cooperativa potrà inoltre:

- partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private ed altre forme di affidamento della fornitura di prestazioni e servizi inerenti l'oggetto sociale, indetti da enti pubblici e privati;

- ricevere qualsiasi incentivo, contributo, sovvenzione e prestito agevolato, erogabili a norma delle leggi vigenti o future, emanate da organismi comunitari, nazionali e regionali;

- accedere a tutte le forme di benefici ed agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra natura previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie, attuali e future;

- associarsi ad altre cooperative e consorzi aventi finalità analoghe per rendere più efficace la propria azione.

La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali aventi pertinenza con le attività che costituiscono l'oggetto sociale o comunque utili per il suo conseguimento. Resta rigorosamente esclusa la raccolta del risparmio ed ogni altra attività vietata dalla legge o subordinata a specifiche autorizzazioni.

In relazione alle varie attività dell'oggetto sociale, si precisa che per le prestazioni e i servizi aventi attinenza con la libera professione sarà di volta in volta nominato un professionista, regolarmente iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, il quale assumerà ai sensi di legge la piena e personale responsabilità del lavoro effettuato.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano nelle sue variegate espressioni e potrà aderire alle Associazioni nazionali cooperativistiche che ne assumono la tutela e la rappresentanza a norma di legge.

SOCI

ART. 7

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovranno essere tutti persone fisiche. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo; possono essere ammessi come soci lavoratori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, nei limiti della vigente normativa;
- b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/91.

Ai sensi dell'art. 2527 cod. civ., non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

ART. 8

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 7 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

ART. 9

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, cittadinanza;
- b) l'effettiva attività lavorativa svolta;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;
- d) la volontà di rispettare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'Assemblea dei soci ai sensi dell'art.2528 cod. civ..

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al successivo art. 10. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo raccomandata A.r., senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il versamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto.

ART. 10

I soci ammessi sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte;
 - b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) a prestare il proprio lavoro nella cooperativa, secondo le esigenze e necessità della stessa e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
 - d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.
- E' fatto divieto ai soci di associarsi contemporaneamente ad altre cooperative o società che perseguano identici scopi sociali o che comunque esplichino attività concorrente.

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 11

La qualità di socio si perde per morte, per recesso e per esclusione.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 cod. civ., il recesso è ammesso quando il socio:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'art.2532 cod. civ.

ART. 12

Oltre che nei casi previsti dagli artt. 2531 e 2533 cod. civ., può dall'organo amministrativo, con deliberazione motivata, essere escluso il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti dell'ammissione;
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la società;
- c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- d) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento interno e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- f) si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta ai sensi dell'art.2531 cod. civ. o di qualsiasi altro pagamento per debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo.

ART. 13

Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità di socio ove versato e non capitalizzato e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio si è verificato. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata a.r..

Il pagamento di detto rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Nei casi previsti dall'art.2535, comma 3, c.c., l'organo amministrativo potrà dilazionare in più rate il rimborso con la corresponsione dei relativi interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

ART.14

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione del socio defunto e in caso di pluralità di eredi devono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta con decisione inappellabile.

ART. 15

In ogni caso i soci receduti o esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società, per il pagamento dei conferimenti non versati ed ai sensi dell'art.2536 c.c. nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi del socio defunto.

TRATTAMENTO DEI SOCI

ART. 16

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione ed i rapporti tra la società e i soci in genere sono regolati da appositi regolamenti che non possono essere deteriori rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili e che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ART. 17

La cooperativa assicura il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività sociali, in modo che questi ultimi possano esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa cooperativa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

A tal fine è assicurata la partecipazione dei soci cooperatori alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo all'assemblea e conseguenti deliberazioni assunte dai soli soci cooperatori, con esclusione dei portatori di strumenti finanziari. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 18

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a

euro 200,00 (euro duecento e zero centesimi); la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti consentiti dalla legge;
b) dalla riserva legale ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione, dal sovrapprezzo, da fondi o accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
d) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.
E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

ART. 19

La quota del capitale sociale sottoscritta in denaro potrà essere versata in più soluzioni e precisamente:
a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione;
b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.
Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART. 20

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli.
Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.
Le quote detenute dai soci non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ART. 21

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli con criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'art.2428 c.c., indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società, nonchè evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'art. 2545 e 2513 c.c. le condizioni di prevalenza mutualistica.
La cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art.10, comma 2, del d.lgs. n. 155/2006, deve redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.

ART. 22

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni e agli apporti effettuati dai soci nella società, nonchè alle acquisizioni effettuate dai soci nella società, comunque nel rispetto dell'art.2545-sexies c.c. e sulla base di apposito regolamento approvato dall'assemblea.
Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel bilancio ai sensi dell'art.2545-sexies comma 2 c.c. come costi o ricavi provvisori. Alla

chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni, l'assemblea può deliberare (in caso di ristorni positivi) la ripartizione a ciascun socio in alternativa:
- mediante distribuzione in denaro o in natura;
- mediante aumento proporzionale delle quote possedute, nel rispetto dell'art.2545-quinquies c.c..

ART. 23

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali, al netto di tutte le spese e costi, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

L'eccedenza attiva risultante dal bilancio sarà così ripartita:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) una quota, di importo non inferiore alla percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) una quota ad altre riserve indivisibili anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904;
- d) una quota ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- e) un dividendo ai soci cooperatori, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- f) una quota, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria o al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a scopi di natura mutualistica.

ORGANI SOCIALI

ART. 24

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'organo amministrativo;
- il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'Assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 25

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea potrà riunirsi anche in luogo diverso da quello della sede sociale qualora particolari esigenze lo richiedano, purchè nell'ambito del territorio italiano.

Essa è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso spedito ai soci almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissata l'ora e la data della seconda convocazione, che potrà avvenire solo dopo ventiquattro ore dalla prima convocazione.

L'avviso di convocazione può essere spedito a mezzo raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro Soci.

In mancanza di tali formalità è tuttavia regolarmente costituita l'Assemblea quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e, ove esistano, i Sindaci siano

presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ART. 26

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) determina la misura degli eventuali emolumenti da corrispondere agli amministratori e ai sindaci, ove nominati;
- d) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, sullo scioglimento anticipato e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- e) approva e modifica i regolamenti previsti dal presente statuto, su proposta dell'organo amministrativo;
- f) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine di centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro il maggior termine di centottanta (180) giorni nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, ai sensi del secondo comma dell'art.2364 c.c..

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo ritenga necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci. In questi ultimi casi, la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 27

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati la maggioranza dei voti di tutti i soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato della società e sulla nomina dei liquidatori occorrerà, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

ART. 28

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel Libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta da conservarsi agli atti della società; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

ART. 29

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza, dalla persona designata di volta in volta dalla stessa assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare convocazione e validità della riunione nonché la validità delle deleghe ed il diritto di partecipare alle votazioni.

Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente atto, deve essere redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o

dissenziamenti.

Le deliberazioni potranno essere impugnate nei modi e forme previste dal Codice Civile.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 30

La società è amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque. All'atto della nomina, l'Assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

L'organo amministrativo resta in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea al momento della nomina e possono essere rieletti. L'organo amministrativo può essere nominato a tempo indeterminato, salve le cause di cessazione previste dalla legge o revoca da parte dell'Assemblea.

L'assemblea, anche nel corso del mandato può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui sopra, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che per legge o statuto sono riservati alla competenza della Assemblea dei soci.

Con la decisione di nomina degli Amministratori, l'Assemblea stabilisce il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai loro poteri.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, comma 4, c.c. (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale) e dell'art.2544, comma 1, c.c. (poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci).

Il consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, se nominato.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, o in caso contrario, dal momento in cui la detta maggioranza si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

ART. 31

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo ritenga necessario il Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale, se nominato, con deliberazione assunta a maggioranza.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima, o in caso di urgenza un giorno prima, di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le delibere del Consiglio di Amministrazione risultano da verbali che trascritti su apposito libro

tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

ART. 32

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque Autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'Amministratore delegato nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

L'Amministratore Unico e il Presidente del Consiglio di Amministrazione potranno pertanto riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. L'Amministratore Unico e il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno nominare procuratori speciali per singoli atti e categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 33

Il Collegio sindacale, quando la sua nomina è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., o quando i soci delibereranno di nominarlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea in occasione della nomina dello stesso Collegio.

I sindaci dureranno in carica tre esercizi e scadono alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

I soci, all'atto della nomina, determinano la retribuzione dei sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

ART. 34

Il Collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409-ter c.c.. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, sul suo concreto funzionamento e assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

In sede di assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, l'organo amministrativo e il Collegio sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 35

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea dei Soci, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei Liquidatori;
- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di Liquidatori, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ART. 36

In ogni caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 37

Per meglio disciplinare il funzionamento interno l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti che dovranno essere approvati

dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ART. 38

Alla Cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2519, comma 2, c.c., si applicano in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Qualora dovessero essere superati i limiti previsti dal citato art. 2519 c.c., l'Assemblea dei soci dovrà essere convocata senza indugio per adeguare il presente Statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

Alla presente cooperativa si applicano:

- le disposizioni della legge n.381/1991, in tema di cooperative sociali, nonché in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;
- le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 460/1997, nonché le disposizioni in materia di impresa sociale di cui al d.lgs. n. 155/2006, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.to BERTINO Giuseppa Letizia Maria

F.ti Eleonora SAPORITO

F.to Gabriella Rosaria SAPORITO

F.to LIOTTA Agata

F.to Aurora SORBELLO

F.to CASCIO Angioletta Graziella

F.to Francesca LA VECCHIA

F.to POLIZZI Anna Calogera

F.to ZAPPALA' Giuseppina Nancy

F.to Concetta Aurelia ZAPPALA'

F.to CALLOZZO CIFALA' Sebastiana

F.to Giusi PLACENTI

F.to Silvana DI FRANCA

F.to Diego BARONE - NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle imprese

ESENTE DA BOLLO.